Valeria Manzo Law Firm

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO

ex artt. 268 e ss. CCII

SCOPO DELL'INCARICO

La sottoscritta Avv. Valeria Manzo, nata a Napoli (NA) il 28 febbraio 1983, C.F. MNZVLR83B68F839J, con studio in Napoli (NA) alla Via A. Pitloo n. 7, PEC valeria.manzo@pec.it, iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli al n. 30385,

PREMESSO CHE

--- il Sig. Vincenzo Barone, nato a Napoli il [redacted], C.F. [redacted], residente in Cercola (NA), [redacted], ha presentato all'O.C.C. istanza finalizzata all'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

--- l'Organismo ha nominato la scrivente con provvedimento del 27 gennaio 2026;

--- l'accettazione dell'incarico è avvenuta nella medesima data;

DICHIARA

--- di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento "O.C.C. PRESIDIUM DEBITORES";

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

--- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento è regolarmente iscritto nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del DM n. 202/2014, giusta disposizione del Ministero della Giustizia;

--- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

--- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, di non essere interdetta, inabilitata, fallita ovvero condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

--- di non essere parente o affine entro il quarto grado del debitore;

--- di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

--- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento, considerato lo scopo del presente incarico,

DEPOSITA

la presente relazione *ex* art. 269, secondo comma, CCII, così composta:

1. Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione controllata del patrimonio dei sovraindebitati, *ex* artt. 268 e ss., CCII
2. Documentazione utile rinvenuta nel fascicolo come formulata dal debitore e utilizzata per la stesura della presente relazione

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

3. Informazioni di carattere generale sul ricorrente ed il proprio nucleo familiare e sulla situazione reddituale
4. Le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni
5. Le ragioni della sopravvenuta incapacità di adempiere le obbligazioni assunte
6. L'analisi della situazione patrimoniale e reddituale del ricorrente e le necessità finanziarie
7. Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni
8. L'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori
9. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 269, secondo comma, CCII.

1. CONDIZIONI PRELIMINARI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA *EX* ART. 268 E SS. CCII

Il sottoscritto professionista ha verificato:

- la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
- la presenza dei presupposti *ex* art. 2, lett. c), CCII e le cause del sovraindebitamento.

Da tale analisi è emerso che i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

In relazione alla futura esdebitazione del Sig. Barone, *ex* art. 280 CCII, considerato il casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti, nonché le dichiarazioni rese dall'istante in sede di audizione (durante la quale è emerso, sulla base della documentazione

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

fornita, lo stato di "crisi" ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. a) e b) CCII) è stato verificato che il ricorrente:

- non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ai sensi dell'art. 283, primo comma, lett. d), CCII, non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitti commessi in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.

La verifica preliminare compiuta dalla scrivente è stata, anzitutto, indirizzata alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla liquidazione controllata.

Nel caso in esame, sulla base delle informazioni e della documentazione messe a disposizione, il Sig. Barone si presenta quale persona fisica la cui esposizione debitoria non risulta collegata all'esercizio attuale di un'attività imprenditoriale assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

La situazione deve, pertanto, essere esaminata nell'ambito della disciplina del sovraindebitamento.

Sotto il profilo oggettivo, la ricostruzione del rapporto tra esposizione debitoria, patrimonio e flussi reddituali evidenzia uno squilibrio strutturale e non meramente temporaneo.

Il debitore percepisce una retribuzione derivante dal rapporto di lavoro presso il Ministero della Difesa, ma tale entrata è assorbita in misura rilevante dalle esigenze del nucleo familiare e, soprattutto, dall'obbligo di mantenimento in favore delle due figlie nate dal precedente matrimonio.

A ciò si aggiunge una massa debitoria nominale, sulla base delle posizioni indicate nella domanda, pari ad almeno euro 339.368,75, importo destinato ad aumentare per le voci indicate oltre accessori, IVA, CPA, spese e interessi.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

L'entità del passivo è, quindi, manifestamente sproporzionata rispetto alla capacità di rimborso ordinaria del ricorrente.

Il patrimonio del debitore comprende, in particolare, l'immobile sito in Pozzuoli, frazione Licola, Via del Mare n. 78, catastalmente individuato al foglio 7, particella 91, subalterno 15, categoria A/2, oltre alla quota di comproprietà dell'autovettura Dacia Spring targata [redacted] e ai rapporti finanziari dichiarati.

L'immobile non costituisce abitazione principale del nucleo familiare ed è, attualmente, locato a terzi.

Tale circostanza assume rilievo perché consente di individuare un cespite suscettibile di liquidazione nell'interesse della massa, ferma restando la necessità che il futuro Liquidatore proceda alle verifiche di consistenza, titolarità, gravami, opponibilità del contratto di locazione e concreta convenienza delle modalità di realizzo.

Il Gestore ha inoltre esaminato gli elementi concernenti la condotta del debitore, con particolare riguardo all'assenza, per quanto documentalmente emerso, di condanne ostative, di atti fraudolenti o di operazioni artificiosamente dirette a sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.

Le vicende relative ai veicoli risultano dichiarate e ricostruite: la Mini Cooper targata [redacted] risulta cessata dalla circolazione per demolizione e cancellazione dal PRA il 13 aprile 2022; la Ford Focus C-Max targata [redacted] risulta trasferita al fratello [redacted] in data 23 dicembre 2022 per euro 1.000,00, con le precisazioni rese dal debitore circa la sostanziale disponibilità del mezzo in capo al familiare e la successiva demolizione nel 2024.

Tali circostanze dovranno, naturalmente, restare sottoposte alle verifiche proprie della procedura, ma allo stato non emergono elementi documentali sufficienti per qualificarle come atti fraudolenti.

L'esistenza di un pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing S.p.A. costituisce ulteriore indice dell'attualità e concretezza dello stato di insolvenza.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

La procedura richiesta appare, quindi, funzionale a ricondurre in un quadro unitario la soddisfazione concorsuale dei creditori, evitando che iniziative individuali incidano in maniera disorganica sulle risorse del debitore e sulla sua capacità di assicurare al nucleo familiare quanto indispensabile per un'esistenza dignitosa.

In conclusione, sulla base degli atti esaminati, il Gestore ravvisa la sussistenza dei presupposti per sottoporre la domanda al vaglio del Tribunale.

Tale valutazione non anticipa le determinazioni riservate all'Organo giudicante né le successive verifiche del Liquidatore, ma attesta che il quadro documentale disponibile è idoneo a rappresentare una situazione di sovraindebitamento effettiva, attuale e strutturale, rispetto alla quale la liquidazione controllata costituisce uno strumento coerente con la funzione concorsuale e con l'esigenza di regolazione ordinata dell'esposizione debitoria.

Sotto il profilo metodologico, il Gestore ha adottato un criterio di prudenza: le dichiarazioni del debitore sono state considerate attendibili nella misura in cui trovano riscontro nella documentazione disponibile, mentre le circostanze che richiedono ulteriori verifiche sono state espressamente rimesse agli organi della procedura.

Tale impostazione evita di sovrapporre alla funzione della relazione valutazioni che appartengono alla fase liquidatoria e, nello stesso tempo, assicura al Tribunale una rappresentazione trasparente delle aree che potranno richiedere approfondimento.

La valutazione deve inoltre essere compiuta in termini unitari.

Nessun singolo dato - reddito, consistenza immobiliare, numero dei finanziamenti, presenza di un'autovettura o singolo atto dispositivo - è da solo sufficiente a descrivere la condizione del ricorrente.

È il rapporto tra tutti questi elementi, considerati nella loro successione temporale e nella concreta incidenza sul bilancio familiare, a consentire di apprezzare la natura strutturale della crisi e la funzione della procedura richiesta.

Per tali ragioni, il sottoscritto Gestore ritiene che le risultanze esposte nel presente paragrafo debbano essere lette congiuntamente alle ulteriori sezioni della relazione, alle

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

quali si rinvia per gli aspetti reddituali, patrimoniali, familiari e debitori strettamente connessi.

2. DOCUMENTAZIONE RINVENUTA NEL FASCICOLO E UTILIZZATA PER LA STESURA DELLA PRESENTE RELAZIONE

La relazione è stata elaborata sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dal proprio Advisor all'O.C.C. e delle successive integrazioni acquisite nel corso dell'istruttoria.

Lo scrivente Gestore ha proceduto non già ad una mera elencazione formale dei documenti, ma a una lettura coordinata degli stessi, finalizzata a verificare la coerenza tra dichiarazioni del ricorrente, composizione del nucleo familiare, vicende lavorative, titolarità patrimoniali, rapporti finanziari e formazione dell'esposizione debitoria.

Tra i documenti anagrafici e personali assumono rilievo i documenti di identità, le [redacted] conseguente transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Sono stati, inoltre, considerati gli atti riguardanti la posizione lavorativa della coniuge [redacted], già Primo Graduato dell'Esercito e successivamente transitata nei ruoli civili del medesimo Ministero, nonché la documentazione relativa alla figlia minore [redacted] e alle sue condizioni, rilevanti per la valutazione del fabbisogno familiare.

Per la ricostruzione patrimoniale sono stati esaminati l'atto di acquisto dell'immobile del 13 aprile 2006, la successiva rettifica notarile del 5 giugno 2024 e la relativa formalità di trascrizione del 13 giugno 2024.

La rettifica assume particolare importanza perché consente di superare l'originaria erronea indicazione del subalterno 16 e di individuare il bene nel subalterno 15.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Sono state, inoltre, esaminate le risultanze catastali, la documentazione relativa al contratto di locazione decorrente dal 20 aprile 2026, nonché le visure e la documentazione PRA relative ai veicoli intestati o già intestati al debitore.

Sul versante reddituale sono state prese in considerazione le buste paga e la documentazione fiscale disponibile, nonché gli elementi relativi alla posizione lavorativa della coniuge.

Il quadro economico familiare è stato ricostruito anche mediante le dichiarazioni sulle spese correnti e sugli obblighi di mantenimento.

Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di distinguere le spese comuni del nucleo dagli esborsi strettamente personali del debitore, soprattutto l'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili complessivi in favore delle figlie [redacted] e [redacted].

Quanto alla situazione debitoria, sono state considerate le comunicazioni e le risultanze relative alle posizioni verso Brenta SPV, Marte SPV, MBCredit Solutions, IFIS NPL Investing, Avv. Marco Licenziati, BPER Banca, Avvera, TIMFIN, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate, KRUK, CREDEM, ING Bank e Credit Factor.

Gli importi indicati nella domanda costituiscono il quadro disponibile al momento della relazione e dovranno essere verificati e cristallizzati nell'ambito della procedura.

Sono stati infine considerati il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, le risultanze CAI, CTC, CRIF e Centrale dei Rischi, l'estratto contributivo INPS, la documentazione concernente la separazione e la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, nonché gli atti relativi alla situazione sanitaria familiare.

L'insieme dei documenti consente una ricostruzione sufficientemente organica del quadro del debitore, pur restando ferme le verifiche che la legge attribuisce al Liquidatore dopo l'apertura della procedura.

Sotto il profilo metodologico, il Gestore ha adottato un criterio di prudenza: le dichiarazioni del debitore sono state considerate attendibili nella misura in cui trovano

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

riscontro nella documentazione disponibile, mentre le circostanze che richiedono ulteriori verifiche sono state espressamente rimesse agli organi della procedura.

Tale impostazione evita di sovrapporre alla funzione della relazione valutazioni che appartengono alla fase liquidatoria e, nello stesso tempo, assicura al Tribunale una rappresentazione trasparente delle aree che potranno richiedere approfondimento.

La valutazione deve, inoltre, essere compiuta in termini unitari.

Nessun singolo dato è da solo sufficiente a descrivere la condizione del ricorrente ma è il rapporto tra tutti gli elementi, considerati nella loro successione temporale e nella concreta incidenza sul bilancio familiare, a consentire di apprezzare la natura strutturale della crisi e la funzione della procedura richiesta.

Per tali ragioni, il sottoscritto Gestore ritiene che le risultanze esposte nel presente paragrafo debbano essere lette congiuntamente alle ulteriori sezioni della relazione, alle quali si rinvia per gli aspetti reddituali, patrimoniali, familiari e debitori strettamente connessi.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL RICORRENTE, SUL NUCLEO FAMILIARE E SULLA SITUAZIONE REDDITUALE

Il Sig. Vincenzo Barone risiede in Cercola con la moglie e la figlia minore (di anni 6).

La ricostruzione del nucleo familiare assume rilievo centrale poiché la determinazione della quota di reddito eventualmente acquisibile alla procedura non può prescindere dalle concrete esigenze di mantenimento della famiglia e dagli obblighi legalmente gravanti sul debitore.

Il percorso lavorativo del ricorrente è stato inciso da un rilevante mutamento personale e professionale.

[redacted] permanentemente non idoneo al servizio militare e successivamente trasferito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

La documentazione agli atti consente di individuare una retribuzione mensile media di circa euro 1.850,00, considerata al lordo delle trattenute volontarie e obbligatorie indicate negli atti.

Il dato dev'essere letto con prudenza, in quanto la disponibilità effettiva è condizionata sia dalle trattenute sia dagli obblighi familiari.

Il coniuge ha, a sua volta, attraversato un passaggio dai ruoli militari a quelli civili del Ministero della Difesa.

Dagli atti risulta il decreto del 9 giugno 2026 e il successivo provvedimento del 10 giugno 2026, con inquadramento quale Assistente amministrativo, codice FA31, presso il Comando Territoriale Sud di Napoli.

La documentazione presa in esame evidenzia una disponibilità reddituale netta nell'ordine di euro 1.320,00 mensili, da valutare tenendo conto dei propri impegni finanziari personali.

Il nucleo beneficia, inoltre, dell'assegno unico, indicato nella domanda in circa euro 604,00 mensili.

Tale entrata ha natura funzionale al sostegno dei figli e, nella ricostruzione del Gestore, non può essere automaticamente considerata come risorsa liberamente destinabile al ceto creditorio, dovendo essere apprezzata in correlazione alle esigenze della minore e alle spese del nucleo.

La posizione familiare del Sig. Barone è ulteriormente caratterizzata dall'obbligo di mantenimento verso le due figlie nate dal precedente matrimonio con la Sig.ra [redacted].

La separazione è stata omologata dal Tribunale di Napoli nell'ottobre 2017 e nel 2019 è intervenuto l'accordo relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'obbligo di mantenimento ammonta ad euro 600,00 mensili complessivi, cui si aggiungono le spese straordinarie per le figlie secondo quanto previsto dagli accordi.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

[redacted]

gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e risulta interessata da un

[redacted]

strutture dell'ASL Napoli 3 Sud.

Tale situazione incide sulla struttura delle spese familiari, sui bisogni di mobilità e sull'organizzazione quotidiana del nucleo.

È in questo contesto che deve essere valutata anche la richiesta di conservazione dell'autovettura Dacia Spring, cointestata ai coniugi, quale mezzo destinato agli spostamenti lavorativi e alle necessità della minore.

Il quadro complessivo evidenzia, pertanto, un **nucleo che dispone di entrate da lavoro ma che sopporta contestualmente obblighi familiari significativi e spese non meramente voluttuarie**.

4. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

La ricostruzione causale dell'indebitamento mostra un processo progressivo e stratificato.

L'origine dell'esposizione non può essere ricondotta a un singolo episodio, ma all'interazione tra l'acquisto dell'immobile, il crescente peso del finanziamento ipotecario, i mutamenti della composizione familiare, gli obblighi di mantenimento conseguenti alla crisi del primo matrimonio e le successive vicende personali e sanitarie.

Tale sequenza ha progressivamente eroso il margine disponibile del debitore fino a rendere non più sostenibile il servizio complessivo del debito.

Nel 2006 il Sig. Barone acquistava l'immobile sito in Pozzuoli, frazione Licola, Via del Mare n. 78, al prezzo indicato nell'atto di euro 140.000,00, ricorrendo a un finanziamento ipotecario originariamente concesso da Meliorbanca.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Secondo quanto rappresentato nella domanda, la rata, inizialmente nell'ordine di euro 470,00 mensili, ha conosciuto nel tempo un significativo incremento sino ad avvicinarsi a euro 1.000,00.

L'aumento dell'onere finanziario ha inciso in maniera crescente sul bilancio personale, riducendo la capacità del debitore di fronteggiare contemporaneamente gli altri impegni.

Nel 2007 il ricorrente contraeva matrimonio con [redacted].

Dall'unione nascevano le figlie [redacted] e [redacted].

La successiva crisi coniugale conduceva alla separazione omologata nell'ottobre 2017 e, nel 2019, alla regolamentazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Da tali vicende derivava un obbligo stabile di mantenimento in favore delle figlie, quantificato in euro 600,00 mensili complessivi, oltre alle spese straordinarie.

Si tratta di un esborso prioritario e incomprimibile che ha inevitabilmente ridotto la capacità di servizio del debito finanziario.

Nel 2019 il Sig. Barone costituiva un nuovo nucleo familiare con [redacted] e nel 2020 nasceva la figlia [redacted].

Le esigenze della nuova famiglia si sommavano, senza sostituirle, alle obbligazioni derivanti dal precedente rapporto familiare.

Il bilancio del debitore veniva, quindi, sottoposto a una duplice pressione: da un lato il mantenimento delle figlie maggiori e, dall'altro, il sostentamento del [redacted] particolari.

Il ricorso al credito al consumo e ai finanziamenti deve essere letto all'interno di tale evoluzione.

Dalla documentazione emerge una pluralità di rapporti con intermediari finanziari, successivamente in parte ceduti a veicoli di cartolarizzazione o società di recupero.

Il fenomeno non appare rappresentabile come un unico atto di assunzione irresponsabile del debito, bensì come una progressiva sovrapposizione di obbligazioni in

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

un contesto nel quale il debitore disponeva comunque di un reddito da lavoro e confidava nella possibilità di mantenere l'equilibrio finanziario.

L'ulteriore mutamento della condizione lavorativa del ricorrente, determinato [redacted] transito nei ruoli civili, costituisce un elemento di discontinuità che deve essere considerato nella valutazione complessiva.

Pur non risultando cessata la fonte reddituale, la vicenda ha inciso sull'assetto personale e professionale del debitore e si colloca temporalmente in una fase nella quale l'esposizione era già divenuta difficilmente governabile.

La condotta complessiva non evidenzia, allo stato degli atti, un disegno fraudolento né un ricorso al credito finalizzato a consumi manifestamente sproporzionati o speculativi.

La presenza di più finanziamenti richiede certamente un'attenta valutazione, ma la loro mera pluralità non consente di per sé di desumere una condotta gravemente colposa.

Ciò che emerge è piuttosto il progressivo deterioramento del rapporto tra entrate disponibili e obbligazioni, accompagnato dalla necessità di fronteggiare spese familiari non rinviabili.

Il Gestore ritiene pertanto che le cause del sovraindebitamento debbano essere rappresentate al Tribunale nella loro dimensione dinamica: un indebitamento originariamente compatibile con un diverso assetto familiare e reddituale è divenuto progressivamente insostenibile per effetto dell'aumento degli oneri finanziari, della duplicazione degli obblighi familiari, delle esigenze della figlia minore e del mutamento della condizione lavorativa.

Resta naturalmente rimessa al Tribunale ogni valutazione giuridica rilevante ai fini dell'apertura e delle successive fasi della procedura.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

5. LE RAGIONI DELLA SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'incapacità di adempiere non appare episodica, ma strutturale.

Anche ipotizzando la permanenza degli attuali redditi del nucleo, l'esposizione complessiva non è realisticamente ammortizzabile mediante l'ordinario reddito disponibile del Sig. Barone.

Il passivo nominale supera euro 339.000,00 e comprende una rilevante esposizione ipotecaria, finanziamenti personali, crediti derivanti da provvedimenti giudiziali e debiti tributari, oltre ai costi professionali della procedura.

La sopravvenuta incapacità deve essere collegata, in primo luogo, all'incremento dell'onere del mutuo relativo all'immobile di Pozzuoli.

Il passaggio da una rata iniziale di circa euro 470,00 a un importo prossimo a euro 1.000,00 ha modificato radicalmente il rapporto tra reddito e servizio del debito.

La sostenibilità originaria del finanziamento non può quindi essere proiettata automaticamente sulla situazione attuale.

A tale elemento si è aggiunto il peso dell'obbligo di mantenimento di euro 600,00 mensili in favore delle due figlie del precedente matrimonio.

L'obbligo ha natura continuativa e si colloca in una posizione diversa rispetto ai debiti finanziari ordinari: esso incide necessariamente sul reddito che può essere preso in considerazione ai fini della procedura, perché corrisponde a un dovere familiare che il debitore non può unilateralmente comprimere per destinare maggiori somme ai creditori concorsuali.

Il nuovo nucleo familiare ha a sua volta esigenze proprie.

[redacted]

determinato necessità di cura, assistenza, spostamento e organizzazione familiare che trovano riscontro nella documentazione sanitaria prodotta.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Il dato non viene richiamato quale generica giustificazione, ma come elemento concreto che incide sulla misura delle spese necessarie e, conseguentemente, sul reddito effettivamente disponibile.

Le iniziative esecutive individuali, tra cui il pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing, costituiscono la manifestazione esterna della definitiva perdita della capacità di gestione ordinaria dell'esposizione.

Quando il debitore non è più in grado di governare i rapporti con i singoli creditori e le azioni esecutive iniziano a incidere direttamente sui flussi reddituali, la regolazione concorsuale consente di sostituire alla frammentazione delle iniziative individuali una gestione unitaria e trasparente.

La locazione dell'immobile di Pozzuoli, con canone annuo di euro 4.200,00, non appare sufficiente a riequilibrare la situazione.

Il canone deve infatti essere considerato unitamente ai costi fiscali e condominiali del bene e, soprattutto, confrontato con l'entità del debito garantito da ipoteca.

L'immobile rappresenta dunque principalmente un cespite liquidabile, piuttosto che una fonte di reddito capace di risolvere autonomamente la crisi.

La procedura di liquidazione controllata appare, pertanto, coerente con la natura ormai irreversibile dello squilibrio: essa consente di destinare ai creditori i beni e le utilità acquisibili secondo legge, salvaguardando al contempo la quota di reddito necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia.

Il giudizio del Gestore è quindi nel senso che l'incapacità di adempiere sia effettiva, non transitoria e adeguatamente rappresentata dalla documentazione esaminata.

Sotto il profilo metodologico, il Gestore ha adottato un criterio di prudenza: le dichiarazioni del debitore sono state considerate attendibili nella misura in cui trovano riscontro nella documentazione disponibile, mentre le circostanze che richiedono ulteriori verifiche sono state espressamente rimesse agli organi della procedura.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Tale impostazione evita di sovrapporre alla funzione della relazione valutazioni che appartengono alla fase liquidatoria.

6. ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE DEL RICORRENTE E DELLE NECESSITÀ FINANZIARIE

La ricostruzione patrimoniale evidenzia quale principale cespite l'immobile di proprietà esclusiva del Sig. Barone sito in Pozzuoli, frazione Licola, Via del Mare n. 78, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 7, particella 91, subalterno 15, categoria A/2, classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale complessiva di 68 mq e 64 mq al netto delle aree scoperte.

L'esatta identificazione catastale deriva anche dall'atto di rettifica del 5 giugno 2024, resosi necessario per correggere l'originaria indicazione del subalterno.

Il bene non costituisce abitazione principale del debitore, il quale risiede con la famiglia in Cercola.

L'immobile risulta concesso in locazione a terzi con contratto quadriennale dal 20 aprile 2026 al 19 aprile 2030, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pozzuoli, per un canone mensile di euro 350,00, pari a euro 4.200,00 annui, assoggettato a cedolare secca. La procedura dovrà valutare gli effetti del contratto sul realizzo e la destinazione dei canoni maturandi secondo la disciplina applicabile.

Quanto ai beni mobili registrati, risulta la Dacia Spring targata [redacted], immatricolata il 30 gennaio 2025, alimentazione elettrica e cointestata con la coniuge. Nella domanda il valore commerciale viene stimato in circa euro 9.000,00.

Il debitore ne chiede l'esclusione dalla liquidazione in ragione della necessità del mezzo per gli spostamenti lavorativi e familiari e, in particolare, per le esigenze terapeutiche della figlia minore.

La decisione sul punto appartiene all'Ill.mo Sig. Giudice Delegato al quale il Gestore rappresenta gli elementi fattuali disponibili.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Sono, inoltre, dichiarati i rapporti finanziari presso ING Conto Arancio, Findomestic e Poste Italiane tramite Postepay Evolution.

Tali rapporti dovranno essere oggetto delle verifiche e delle comunicazioni conseguenti all'apertura della procedura, al fine di determinare le giacenze effettive e l'eventuale presenza di movimentazioni rilevanti.

Il fabbisogno familiare indicato dal debitore ammonta complessivamente ad euro **2.836,00 mensili**.

Di tale importo, euro 600,00 riguardano il mantenimento delle due figlie del precedente matrimonio.

Le ulteriori spese comuni sono indicate in euro 2.236,00 e comprendono alimentazione e gestione domestica, utenze, mobilità, assicurazioni, spese mediche, oneri relativi all'immobile locato e tributi locali.

Secondo la ricostruzione contenuta nella domanda, la quota proporzionale delle spese comuni riferibile al Sig. Barone è di circa euro 1.305,00 mensili; sommando l'obbligo personale di mantenimento, l'esborso mensile riferibile al debitore si attesta intorno a euro 1.905,00.

Le spese collegate all'immobile locato, quantificate in euro 196,00 mensili tra IMU, cedolare secca e condominio, sono destinate a cessare o comunque a modificarsi una volta realizzato il bene nell'ambito della procedura.

La domanda propone quindi che al debitore sia lasciata una somma nell'ordine di euro 1.791,00 mensili per il mantenimento proprio e della famiglia.

Tale quantificazione dovrà essere verificata dal Tribunale e successivamente adeguata, se necessario, in funzione dei redditi effettivamente percepiti, delle spese documentate e dell'evoluzione del nucleo.

La determinazione della quota di reddito acquisibile non può essere effettuata mediante un calcolo puramente aritmetico.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Occorre garantire il contemperamento tra interesse dei creditori e diritto del debitore e della famiglia a conservare quanto necessario a un'esistenza dignitosa.

Nel caso concreto assumono particolare rilievo la presenza di una figlia minore con [redacted] spese di mobilità connesse al lavoro e alle cure.

Sotto il profilo liquidatorio, l'immobile rappresenta la componente patrimoniale più significativa.

Il debito ipotecario verso Brenta SPV, indicato in euro 183.466,21, rende indispensabile che il Liquidatore proceda a una valutazione aggiornata del bene e alla verifica dell'esatto ammontare del credito garantito, così da determinare la concreta utilità della vendita per la massa.

La presenza di un valore patrimoniale non esclude lo stato di sovraindebitamento quando il valore di realizzo e i flussi reddituali non sono sufficienti a soddisfare regolarmente il complesso delle obbligazioni.

Nel complesso, il patrimonio e i redditi consentono di individuare utilità da destinare alla procedura, ma non sono tali da consentire il pagamento integrale e ordinato dei creditori al di fuori di una regolazione concorsuale.

È proprio tale rapporto tra attivo disponibile, reddito preservabile e massa passiva a giustificare la funzione della liquidazione controllata.

7. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il resoconto della solvibilità nel quinquennio deve essere letto alla luce della progressiva erosione della capacità finanziaria del ricorrente.

La documentazione relativa ai rapporti di credito, alle segnalazioni e alle iniziative di recupero mostra il passaggio da una situazione nella quale le obbligazioni venivano gestite

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

mediante il reddito e il ricorso al credito a una fase nella quale il debitore non è più stato in grado di assicurare la regolarità dei pagamenti.

Le risultanze CAI, CTC, CRIF e Centrale dei Rischi acquisite al fascicolo concorrono a rappresentare l'evoluzione dei rapporti finanziari.

La scrivente non attribuisce a tali risultanze un valore isolato, ma le considera congiuntamente all'elenco dei creditori e alla documentazione reddituale.

Il quadro che ne deriva è coerente con un deterioramento graduale della solvibilità, culminato nell'avvio di iniziative giudiziali e nella cessione di più posizioni creditorie a operatori specializzati.

Nel quinquennio assumono rilievo anche le vicende relative ai veicoli.

La Mini Cooper targata [redacted], immatricolata nel 2005, risulta cessata dalla disponibilità del debitore per demolizione e cancellazione dal PRA in data 13 aprile 2022. La Ford Focus C-Max targata [redacted] risulta invece trasferita al fratello [redacted] il 23 dicembre 2022 per il prezzo dichiarato di euro 1.000,00.

Il debitore ha rappresentato che il mezzo era sostanzialmente nella disponibilità del fratello e che la formale intestazione era stata mantenuta per ragioni assicurative; il veicolo è stato poi demolito nel settembre 2024.

Tali operazioni sono state espressamente indicate nella domanda e non risultano occultate.

La trasparenza della dichiarazione costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell'attendibilità complessiva, fermo restando che il futuro Liquidatore potrà approfondire il valore dei beni al momento degli atti, i rapporti tra le parti e ogni altro elemento utile a escludere pregiudizi per la massa.

Non risultano, sulla base della documentazione esaminata, ulteriori atti dispositivi di rilievo nel quinquennio.

Né risultano, allo stato, alienazioni immobiliari, donazioni o trasferimenti patrimoniali di significativa consistenza che appaiano incompatibili con la situazione rappresentata.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

L'immobile di Pozzuoli permane infatti nel patrimonio del debitore ed è espressamente messo a disposizione della procedura.

Il peggioramento della solvibilità trova riscontro anche nella presenza del pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing.

L'azione esecutiva individuale costituisce indice della difficoltà ormai conclamata di adempiere spontaneamente alle obbligazioni e della necessità di una gestione concorsuale.

Il Gestore ritiene, quindi, che il resoconto del quinquennio sia coerente con la ricostruzione causale illustrata nei paragrafi precedenti.

Non emerge un improvviso depauperamento volontario del patrimonio, ma una progressiva perdita della capacità di servizio del debito, accompagnata dal permanere nel patrimonio del principale cespite immobiliare e dalla dichiarazione degli atti relativi ai beni mobili registrati.

8. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese non risultano atti dispositivi formalmente impugnati dai creditori mediante azioni revocatorie o altre iniziative specificamente rivolte a farne dichiarare l'inefficacia.

Tale dato deve essere distinto dall'esistenza delle ordinarie iniziative di recupero e dall'azione esecutiva presso terzi promossa da IFIS NPL Investing, che attiene alla soddisfazione coattiva del credito e non costituisce di per sé impugnazione di un atto dispositivo.

Il Gestore ha comunque considerato, in chiave prudenziale, le operazioni intervenute nel quinquennio sui veicoli.

Come già esposto, la Mini Cooper è stata demolita e cancellata dal PRA, mentre la Ford Focus C-Max è stata trasferita al fratello del debitore per euro 1.000,00 e successivamente demolita.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

La circostanza della parentela tra cedente e cessionario impone che la vicenda resti pienamente conoscibile agli organi della procedura, ma gli atti disponibili non consentono allo stato di affermare l'esistenza di una frode.

Non risultano atti di disposizione aventi ad oggetto l'immobile di Pozzuoli. Il bene è tuttora intestato al debitore ed è stato concesso in locazione con contratto decorrente dal 20 aprile 2026.

Il contratto di locazione dovrà essere esaminato dal Liquidatore sotto il profilo dell'opponibilità e della compatibilità con le operazioni di realizzo, ma non risulta, in base agli elementi disponibili, oggetto di impugnazione da parte dei creditori.

La documentazione penale acquisita, costituita dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, non evidenzia elementi che, allo stato, impongano una diversa rappresentazione della condotta del ricorrente.

Anche tale dato non assume valore assoluto, ma concorre con gli altri elementi a delineare il quadro di trasparenza necessario per l'accesso alla procedura.

Il Gestore sottolinea che l'assenza di atti impugnati non equivale a un giudizio definitivo sulla revocabilità o inefficacia di ogni operazione compiuta nel periodo rilevante.

Le verifiche analitiche sugli atti e sulle movimentazioni patrimoniali rientrano nelle prerogative del Liquidatore, il quale potrà acquisire ulteriore documentazione e valutare eventuali iniziative nell'interesse della massa.

Allo stato della presente relazione, tuttavia, non risultano elementi tali da far ritenere che la domanda di liquidazione sia stata preceduta da un sistematico depauperamento del patrimonio o da atti finalizzati a sottrarre beni alla garanzia dei creditori.

La piena indicazione dell'immobile, dei rapporti finanziari e delle vicende relative ai veicoli consente alla procedura di svolgere le verifiche necessarie in modo trasparente.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

9. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AI SENSI DELL'ART. 269, SECONDO COMMA, CCII

Il giudizio richiesto al Gestore dall'art. 269, secondo comma, CCII riguarda la completezza e l'attendibilità della documentazione allegata alla domanda.

Tale valutazione non implica la certificazione definitiva di ogni singolo importo o rapporto giuridico, che sarà oggetto delle verifiche proprie della procedura, ma richiede che il fascicolo sia idoneo a consentire al Tribunale di comprendere la situazione del debitore e di verificare la sussistenza dei presupposti per l'apertura.

Nel caso di specie la documentazione copre i principali ambiti rilevanti: identità e composizione familiare; posizione lavorativa del debitore e della coniuge; redditi; situazione sanitaria rilevante per il fabbisogno; titolarità immobiliare e catastale; contratto di locazione; beni mobili registrati; rapporti finanziari; esposizione verso creditori finanziari, fiscali e professionali; vicende familiari da cui discendono gli obblighi di mantenimento; casellario e carichi pendenti.

La ricostruzione patrimoniale è resa particolarmente attendibile dalla produzione dell'atto di acquisto dell'immobile, dell'atto di rettifica catastale e delle visure, nonché della documentazione PRA.

La rettifica del subalterno, lungi dal costituire un elemento di incertezza non chiarito, è stata documentata attraverso l'atto notarile e la relativa trascrizione, consentendo l'esatta individuazione del cespite.

Anche la situazione reddituale risulta rappresentata attraverso documentazione lavorativa e fiscale.

La peculiarità del passaggio del debitore dai ruoli militari a quelli civili del Ministero della Difesa è documentata e permette di comprendere la continuità della fonte reddituale pur nel mutamento della posizione professionale.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Analogamente, la posizione della coniuge è corredata dai provvedimenti di transito e inquadramento disponibili.

Quanto al passivo, l'elenco dei creditori consente di individuare le principali posizioni e le rispettive causali.

Il totale nominale di euro 339.368,75 deve essere considerato quale valore minimo ricavabile dagli importi determinati indicati negli atti, poiché per alcune posizioni sono previsti accessori non ancora quantificati.

È, quindi, corretto che l'ammontare definitivo sia rimesso alla verifica del Liquidatore e alla successiva formazione dello stato passivo secondo la disciplina applicabile.

La coerenza interna della documentazione è riscontrabile anche nella corrispondenza tra esposizione debitoria, iniziative di recupero e situazione economica.

L'esistenza del pignoramento presso terzi promosso da IFIS NPL Investing è compatibile con il deterioramento della solvibilità rappresentato; la permanenza dell'immobile nel patrimonio e la dichiarazione delle vicende relative ai veicoli consentono, a loro volta, di escludere allo stato lacune macroscopiche nella rappresentazione dell'attivo.

Il Gestore ha inoltre considerato la congruità delle spese familiari dichiarate non in termini astratti, ma alla luce della composizione del nucleo e delle specifiche esigenze documentate.

L'importo richiesto per il mantenimento dovrà essere determinato dal Tribunale sulla base dei redditi effettivi e delle spese necessarie, ma il fascicolo contiene elementi sufficienti per effettuare tale valutazione senza che emergano, allo stato, spese manifestamente estranee alle ordinarie esigenze della famiglia.

In definitiva, pur con la necessaria riserva per le verifiche successive, il fascicolo consente una ricostruzione attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

Le eventuali precisazioni sull'esatto ammontare dei crediti, sui gravami, sulle giacenze e sul valore di realizzo dei beni attengono alla fisiologica attività successiva all'apertura e non impediscono di esprimere un giudizio positivo ai sensi dell'art. 269, secondo comma, CCII.

10. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE POSIZIONI CREDITORIE

Tale il quadro delle singole posizioni creditorie (precisandosi come l'importo totale debba essere inteso quale dato ricognitivo e non quale definitiva cristallizzazione del passivo):

CREDITORE	NATURA	IMPORTO
Brenta SPV S.r.l. (ex Artemisia/BPER/Meliorbanca)	Ipotecario	€ 183.466,21
Marte SPV S.r.l.	Finanziamento	€ 5.960,54
MBCredit Solutions (ex Agos)	Finanziamento	€ 18.307,88
IFIS NPL Investing (ex Findomestic)	Finanziamento	€ 48.081,02
Avv. Marco Licenziati	Sentenza	€ 4.217,00 + accessori
BPER Banca	Sentenza	€ 4.217,00 + accessori
Avvera	Cessione del V	€ 20.460,00
TIMFIN S.p.A.	Prestito	€ 969,00
Agenzia Entrate-Riscossione	Carichi iscritti	€ 7.108,75
Agenzia Entrate	Imposta su sentenza	€ 208,75
KRUK (ex Deutsche Bank)	Finanziamento	€ 3.349,71
CREDEM	Finanziamento	€ 27.640,00
ING Bank	Rapporto bancario	€ 1.368,00
Credit Factor S.p.A. (ENI)	Utenze	€ 732,84
O.C.C. Presidium Debitores	Compenso	€ 6.663,48
Advisor Avv. Francesco Cacciola	Compenso	€ 6.618,57
TOTALE		**€ 339.368,75**

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

10. CONCLUSIONI

Considerato che:

- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig. Vincenzo Barone ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- la documentazione acquisita consente di ricostruire in termini sufficientemente completi la situazione personale, familiare, reddituale, patrimoniale e debitoria del ricorrente;
- il ricorrente presenta un'esposizione debitoria nominale di almeno euro 339.368,75, oltre accessori non ancora quantificati, non sostenibile mediante l'ordinaria capacità reddituale;
- il patrimonio comprende il bene immobile sito in Pozzuoli, frazione Licola, Via del Mare n. 78, oltre alla quota dell'autovettura ed ai rapporti finanziari dichiarati;
- non risultano, allo stato degli atti esaminati, elementi documentali idonei a evidenziare un sistematico depauperamento fraudolento del patrimonio;
- la determinazione della quota di reddito da lasciare al debitore dovrà tenere conto degli obblighi di mantenimento e delle concrete esigenze del nucleo familiare, comprese quelle connesse alla condizione della figlia minore.

a conclusione della presente relazione *ex* art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento

RILEVA CHE

- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di Liquidazione controllata del patrimonio del debitore *ex* art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza esposte;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda *ex* art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari e le banche dati pubbliche;

Componente del Consiglio Direttivo dell'OCC del COA di Napoli
Tel: 333 376 4583
valeria.manzo@pec.it
studiolegale@avvocatovaleriamanzo.it
Via A. Pitloo n. 7, 80128 Napoli (NA)
AVVOCATOVALERIAMANZO.IT
Professional Partner 2026

- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione,

ESPRIME

una valutazione positiva sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, secondo comma, CCII,

RITIENE

la ragionevole fattibilità della domanda di Liquidazione controllata del patrimonio *ex* art. 268 e ss. CCII che l'istante intende sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Nola, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente rappresentando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con osservanza.

Napoli, 6 ottobre 2026

Il Gestore della crisi da sovraindebitamento

Avv. PhD Valeria Manzo

TRIBUNALE DI NOLA

Ricorso per la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268, comma 1, D.Lgs 14/2019, in attuazione della L. 155/2017, aggiornato al D.Lgs 83/2022 (CCII)

Il sig. Barone Vincenzo nato il [redacted] in NAPOLI (NA), C.F. [redacted], residente in [redacted] Comune di Cercola (NA), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno, con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, tel 0899434951 – cell 3714133110, PEC studiolegalecacciola@pec.it presso il quale elegge domicilio, come da procura in calce al presente atto.

PREMESSO CHE

- Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C del Dlgs. n. 14/2019 (di seguito anche detto "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" o "CCI") in quanto vige in danno dello stesso una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle che regolano le procedure da sovraindebitamento di cui al Titolo IV, Capo II, e Titolo V, capo IX del CCI;
- non si è servito nei 5 anni precedenti di uno strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento secondo il vigente Codice della Crisi e/o l'abrogata L. 3/12 (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore o liquidazione integrale del patrimonio);
- non ha subito per cause ad esso imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo ovvero di revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- l'assistito di chi scrive con apposita istanza chiedeva all'OCC Presidium Debitores la nomina di un Gestore della crisi che veniva individuato nella persona dell'Avv. Valeria Manzo;

Tutto quanto sopra premesso, l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato a norma degli artt. 268 e ss. del C.C.I.I., al fine di poter ottenere la necessaria autorizzazione per la relativa esecuzione, con riserva di integrazione dei punti che eventualmente dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

****

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

CONSIDERATO CHE

Il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti e disciplinati dagli artt. 2 co. 1 lett.c), 268 e 269 del Codice della crisi di insolvenza, così come attestato dal professionista nominato Dott. Roberto Ercole Scaccabarozzi.

1. **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEI DEBITORI E ATTIVITA' LAVORATIVA**

   Il nucleo familiare del debitore è così composto:

1) Barone Vincenzo, come innanzi generalizzato;
2) [redacted], nata il [redacted] in CERCOLA (NA) - C.F. [redacted] moglie;
3) [redacted], nata il [redacted] in MASSA DI SOMMA (NA) - C.F. [redacted] figlia.

[redacted]

modo assoluto, il Sig. Barone è transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa, mantenendo un rapporto lavorativo con la Pubblica Amministrazione, seppur con mansioni [redacted]

Sig.ra [redacted], già Primo Graduato dell'Esercito Italiano, a seguito del giudizio di

ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010. Con decreto del 9 giugno 2026 è stato disposto il relativo transito nell'Area Assistenti e, con successivo provvedimento del 10 giugno 2026, le è stato attribuito il profilo professionale di Assistente amministrativo – codice FA31, presso il Comando Territoriale Sud di Napoli, con previsione di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA APPLICATA DAL DEBITORE

La situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente è il risultato di un progressivo deterioramento dell'equilibrio economico familiare e personale, determinato dal susseguirsi di una pluralità di eventi sopravvenuti e non prevedibili, verificatisi nell'arco di un periodo temporale significativo. Il ricorrente ha sempre assunto le proprie obbligazioni nell'ambito di una gestione ordinaria delle esigenze familiari, confidando nella stabilità del proprio rapporto lavorativo e nella possibilità di adempiere regolarmente agli impegni economici assunti attraverso il reddito derivante dalla propria attività lavorativa presso il Ministero della Difesa.

In particolare, nell'ottica di garantire al proprio nucleo familiare una stabile sistemazione abitativa, con atto di compravendita per Notaio Marco Licenziati di Napoli del 13 aprile 2006, rep. n. 1353/830, il Sig. Vincenzo Barone acquistava dal Sig. Giuseppe D'Alterio la piena ed esclusiva proprietà di un appartamento sito in Pozzuoli (NA), Frazione Licola, Via del Mare n. 78, interno 14, piano terzo, composto da tre vani oltre accessori, al prezzo complessivo di € 140.000,00, integralmente corrisposto alla parte venditrice. Il medesimo immobile, nell'atto di compravendita del 2006, veniva individuato catastalmente al foglio 7, particella 91, subalterno 16, categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 vani, rendita catastale € 325,37. Contestualmente all'acquisto, il ricorrente contraeva altresì un mutuo ipotecario, con concessione di ipoteca sull'immobile in favore di Meliorbanca S.p.A. atto di acquisto immobile.

Successivamente, a seguito della verifica della documentazione catastale e della planimetria dell'immobile, è emerso che l'indicazione del subalterno 16 contenuta nell'atto originario era dovuta a un mero errore materiale, posto che l'unità immobiliare oggetto della compravendita doveva essere correttamente identificata con il subalterno 15. Per tale ragione, in data 5 giugno 2024, il Notaio Riccardo Maria Folinea ha rogato

apposito atto di rettifica ex art. 59-bis della Legge Notarile, rep. n. 4707, racc. n. 3370, mediante il quale è stato rettificato, limitatamente al dato catastale erroneamente indicato, sia l'originario atto di compravendita sia il correlato atto di mutuo del 13 aprile 2006, stabilendo che laddove risultava indicato il subalterno 16 dovesse leggersi subalterno 15. La predetta rettifica è stata trascritta in data 13 giugno 2024, con Registro Generale n. 30207 e Registro Particolare n. 23699. Al momento della stipula del contratto, il pagamento della rata risultava compatibile con la capacità reddituale del ricorrente. Tuttavia, nel corso degli anni successivi, il progressivo incremento dei tassi di interesse determinava un rilevante aumento dell'importo della rata mensile del mutuo, passata da circa € 470,00 ad una somma prossima ad € 1.000,00 mensili, con conseguente significativa incidenza sul bilancio familiare.

Nel 2007 il Ricorrente si sposava e nasceva la prima figlia. In tale periodo, il medesimo prestava attività lavorativa presso una sede distante dalla propria abitazione, circostanza che comportava ulteriori costi necessari per gli spostamenti. La situazione economica familiare risultava ulteriormente gravosa in quanto la coniuge dell'epoca non svolgeva attività lavorativa, determinando la necessità per il ricorrente di sostenere in via principale le spese familiari e di provvedere al mantenimento del nucleo familiare attraverso il solo reddito da lavoro.

Nel corso degli anni successivi, il rapporto coniugale entrava in una fase di difficoltà sino alla separazione. In particolare, il Tribunale di Napoli con decreto di omologazione dell'ottobre 2017 omologava la separazione consensuale tra il ricorrente e la Sig.ra [redacted], con matrimonio celebrato in data 12 luglio 2007 e con presenza di due figlie minori, [redacted] e [redacted].

La successiva cessazione definitiva del rapporto matrimoniale determinava un ulteriore aggravamento della situazione economica del ricorrente. Con accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perfezionato nel 2019, veniva infatti previsto l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento della somma complessiva di € 600,00 mensili. Tale obbligo, assunto esclusivamente nell'interesse delle figlie, si aggiungeva agli ulteriori impegni economici già gravanti sul ricorrente, determinando una progressiva riduzione della disponibilità reddituale residua.

Nel medesimo periodo il ricorrente doveva inoltre affrontare importanti problematiche personali e familiari. Nel 2019 contraeva nuovo matrimonio, dal quale nasceva nel 2020 la terza figlia, [redacted]. La minore, tuttavia, manifestava importanti problematiche sanitarie sin dai primi anni di vita. Dalla documentazione medica acquisita risulta che la

[redacted]

ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, a seguito di diagnosi di ritardo [redacted]

ricorrente la necessità di sostenere ulteriori spese familiari e sanitarie, nonché di dedicare maggiori risorse economiche e personali all'assistenza della figlia minore.

[redacted]

deterioramento. Già nel 2021 la Commissione Medica riconosceva in capo al medesimo [redacted]

sanitario peggiorava ulteriormente negli anni successivi, con particolare riferimento alla problematica oculistica. La visita specialistica presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" del 12 luglio 2024 evidenziava una situazione di distrofia [redacted]

determinava anche ripercussioni sulla capacità lavorativa del ricorrente. Dagli [redacted]

assoluto, con collocamento in congedo assoluto e possibilità di reimpiego nelle corrispettive aree funzionali dell'Amministrazione civile della Difesa. In particolare, il [redacted]

generica complessiva secondo quanto indicato nella documentazione sanitaria. Tuttavia, [redacted]

riduzione della capacità lavorativa e reddituale, ha definitivamente compromesso l'equilibrio economico precedentemente esistente, rendendo progressivamente impossibile il regolare pagamento di tutte le obbligazioni assunte.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve evidenziarsi come il sovraindebitamento del ricorrente non sia derivato da un ricorso irresponsabile al credito, né da condotte dissipative o speculative, bensì dal verificarsi di una serie di eventi sopravvenuti e non prevedibili. Il ricorrente ha sempre operato nella convinzione di poter adempiere alle obbligazioni assunte attraverso il proprio reddito da lavoro, utilizzando il credito esclusivamente per esigenze concrete e familiari.

Per quanto attiene alla diligenza impiegata dal debitore si può affermare che le

obbligazioni siano state contratte nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico confidando anche sulle valutazioni fatte dagli stessi soggetti erogatori dei finanziamenti che, puntualmente, hanno acconsentito alle sue richieste, evidentemente ritenendo le stesse legittime ed il suo reddito sufficiente a sostenere le rate concordate. Come meglio si dirà nel prosieguo e nella relazione del Gestore, l'esposizione debitoria del sig. Barone non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del medesimo. Si può quindi, con tutta certezza affermare la sussistenza in capo all'istante l'assenza di colpa grave, presupposto richiesto dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ai fini dell'ottenimento dell'esdebitazione.

3. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE - REDDITI E SPESE

La documentazione esaminata permette di evidenziare la manifesta incapacità del ricorrente di far fronte alle obbligazioni contratte.
Il nucleo familiare è composto da:

1. Barone Vincenzo, come innanzi generalizzato;
2. [redacted], come innanzi generalizzata;
3. [redacted], come innanzi generalizzata.

[redacted]

in modo assoluto, è transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.850,00 al lordo delle trattenute in busta paga (trattenute volontarie ed obbligatorie).
La sig.ra [redacted], già Primo Graduato dell'Esercito Italiano, a seguito del giudizio [redacted] transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del D.Lgs. n. 66/2010. Con decreto del 9 giugno 2026 è stato disposto il relativo transito nell'Area Assistenti e, con successivo provvedimento del 10 giugno 2026, le è stato attribuito il profilo professionale di Assistente amministrativo – codice FA31, presso il Comando Territoriale Sud di Napoli, con previsione di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Percepisce una retribuzione mensile netta di circa € 1.320,00, tenuto conto dei suoi personali impegni finanziari (cessione del V IBL con scad. 12/2035 e rata di € 335,00 - prestito Avvera S.p.A. con scad. 02/2034 e rata di € 330,00).

Le spese ordinarie mensili del nucleo familiare, come dettagliatamente indicate nel prospetto di seguito riportato, ammontano complessivamente ad € 2.366,00 e comprendono le esigenze alimentari, le utenze domestiche, le spese di trasporto, gli obblighi di mantenimento delle figlie, le spese sanitarie e gli ulteriori oneri familiari e patrimoniali.

VOCE SPESA	**IMPORTO**
Spese alimentari e cura della casa	800,00
Utenze domestiche (energia, gas, acqua, internet, telefono)	400,00
Carburante per due veicoli	300,00
Assicurazione e gestione autovetture	100,00
Assegno mantenimento figlie	600,00
spese straordinarie figlie maggiori	100,00
Spese mediche, farmaci e visite specialistiche	300,00
IMU immobile locato	72,00
Cedolare secca immobile locato	74,00
Spese condominiali immobile locato	50,00
Tributi locali (TARI e altri)	40,00
TOTALE USCITE MENSILI	**2.836,00**

Considerato che il nucleo familiare beneficia altresì dell'assegno unico riconosciuto per le figlie, pari a circa € 604,00 mensili, e che tale importo viene destinato alle esigenze delle stesse senza concorrere alla determinazione della capacità reddituale dei coniugi, nonché tenuto conto che l'assegno di mantenimento pari ad € 600,00 mensili in favore delle figlie nate dal precedente matrimonio costituisce un obbligo personale gravante esclusivamente sul Sig. Barone, le spese familiari comuni, pari ad € 2.236,00 mensili, vengono ripartite tra i coniugi secondo un criterio proporzionale ai rispettivi redditi. In particolare, il Sig. Barone, titolare del 58,36% del reddito complessivo familiare, sostiene una quota di spese comuni pari ad circa € 1.305,00 mensili, mentre la coniuge, titolare del restante 41,64% del reddito familiare, sostiene una quota pari ad circa € 931,00 mensili. Tale ripartizione consente di rappresentare in maniera effettiva il contributo economico del ricorrente al mantenimento del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'ulteriore

esborso personale di € 600,00 mensili derivante dall'obbligo di mantenimento delle figlie, per un esborso complessivo direttamente gravante sul ricorrente pari ad circa € 1.905,00 mensili.

Deve, inoltre, considerarsi che, allo stato, il ricorrente sostiene gli oneri connessi all'immobile di sua proprietà attualmente locato, quantificabili in circa € 196,00 mensili tra IMU, cedolare secca e spese condominiali; tali esborsi verranno meno a seguito della liquidazione e della vendita dell'immobile, con conseguente disponibilità della relativa somma, che potrà essere destinata a beneficio della massa dei creditori.

Si precisa ulteriormente che le spese indicate nel prospetto riepilogativo allegato rappresentano esclusivamente quelle necessarie a garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie del ricorrente e della propria famiglia e sono state determinate secondo criteri di prudenza e contenimento, nella prospettiva di assicurare il massimo possibile equilibrio tra le esigenze di sostentamento del nucleo familiare e la tutela del ceto creditorio.

Il Sig. Barone, infatti, si impegna per tutta la durata della procedura a mantenere un'attenta gestione delle risorse disponibili, limitando le spese alle sole esigenze effettivamente necessarie, così da destinare alla procedura ogni eventuale disponibilità residua, pur dovendo mantenere un margine minimo per far fronte agli imprevisti e alle necessità quotidiane.

4. ELENCO DEI CREDITORI CON L'INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Elenco creditori

Nella sottostante tabella viene riportato l'elenco dei creditori formanti la **massa debitoria del sig. *Vincenzo Barone***:

Creditore	Natura/Contratto	Privilegio	PEC	Importo
Brenta SPV S.r.l. (ex Artemisia, a sua volta ex BPER, a sua volta Meliobanca)	Mutuo ipotecario	Sì	brentaspvsrl@pecmail.it	€ 183.466,21

Marte SPV S.r.l. (mandataria di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.) – ex Deutsche Bank	Finanziamento	No	marte.spv@pec.spv-services.eu	€ 5.960,54
MBCredit Solutions (ex Agos)	Finanziamento	No	mbcs@pec.mbcreditsolutions.com	€ 18.307,88
IFIS NPL Investing (ex Findomestic)	Finanziamento di cui è garante, linea di credito e prestito personale	No	ifisnplinvesting@pec.bancafis.legalmail.it	€ 48.081,02
Avv. Marco Licenziati	Sentenza	Sì		€ 4.217,00 + IVA + CPA + 15%
BPER Banca	Sentenza n. 1454/2024	Sì	bper@pec.gruppobper.it	€ 4.217,00 + IVA + CPA + 15%
Avvera	Finanziamento con cessione del V	No	info@pec.avverafinanziamenti.it	€ 20.460,00
TIMFIN S.p.A.	Prestito finalizzato	No	timfin@actaliscertymail.it	€ 969,00
Agenzia Entrate Riscossione	Crediti iscritti a ruolo	Sì		€ 7.108,75
Agenzia Entrate	Avvisi di liquidazione imposta su sent. n. 1454/2024	Sì		€ 208,75
KRUK (ex Deutsche Bank)	Finanziamento	No	krukitalia@legalmail.it	€ 3.349,71
CREDEM	Finanziamento	No	credem@pec.gruppocredem.it	€ 27.640,00
ING Bank				€

				1.368,00
Credit Factor S.p.A.	fatture eni insolute			€ 732,84
O.C.C. Presidium Debitores				€ 6.663,48
Avv. Francesco Cacciola			studiolegalecacciola@pc.it	€ 6.618,57

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Il patrimonio dell'istante è così composto:

5.1 Beni immobili

Il ricorrente risulta proprietario dell'immobile ad uso abitativo sito nel Comune di Pozzuoli (NA) - Licola, Via del Mare n. 78, piano 2, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pozzuoli come segue: Foglio 7, particella 91, subalterno 15, categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile), classe 4, consistenza 4,5 vani, superficie catastale complessiva 68 mq (superficie catastale escluse aree scoperte pari a 64 mq).

Il predetto immobile risulta intestato al Sig. Barone Vincenzo, C.F. [redacted], per il diritto di proprietà per la quota di 1/1.

Si precisa che l'immobile non risulta adibito ad abitazione del nucleo familiare, essendo stato concesso in locazione a terzi mediante contratto di locazione abitativa della durata di anni quattro, con decorrenza dal 20 aprile 2026 al 19 aprile 2030. Il predetto contratto, stipulato in data 20 aprile 2026, è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pozzuoli al n. 001504-serie 3T, codice identificativo TEZ26T001504000MD. Il canone di locazione pattuito è pari ad € 350,00 mensili, per un importo annuo complessivo di € 4.200,00, con opzione per il regime della cedolare secca.

5.2 Beni mobili registrati

Il ricorrente risulta comproprietario - insieme alla coniuge - dell'autovettura Dacia Spring, targa [redacted], immatricolata il 30/01/2025, alimentazione elettrica, con valore commerciale stimato pari ad € 9.000,00.

5.3 Disponibilità liquide

a) c.c. ING - conto Arancio n. 2002561;
b) c.c. findomestic n. 000000010847;
c) postepay evolution con Iban IT59U3608105138267241567290.

b) Reddito da lavoro

Il sig. Barone, come inanzi meglio precisato, è transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 1.850,00 al lordo delle trattenute in busta paga (trattenute volontarie ed obbligatorie).

6. AZIONI ESECUTIVE AVVIATE DAI CREDITORI – ATTI DI DISPOSIZIONE ULTIMI 5 ANNI

Allo stato non risulta pendente alcuna azione esecutiva immobiliare.

Allo stato risulta pignoramento presso terzi eseguito dalla società Ifis Npl Investing S.p.A..

Il ricorrente non ha compiuto negli ultimi 5 anni atti dispositivi del patrimonio fatta eccezione per quanto segue. Dalle risultanze della visura storica del Pubblico Registro Automobilistico emerge che:

- il ricorrente è stato in passato intestatario di una Mini Cooper 1.6, targa [redacted] immatricolata nell'anno 2005, successivamente cessata dal possesso in data 13 aprile 2022 a seguito di demolizione/cancellazione dal PRA;
- il ricorrente è stato inoltre intestatario della Ford Focus C-Max 1.6 TDCi, targa [redacted], dal 27 agosto 2020 al 23 dicembre 2022; in tale data il veicolo è stato trasferito al Sig. [redacted] per l'importo indicato di € 1.000,00. La medesima autovettura è stata successivamente demolita nel settembre 2024, quando non era più nella titolarità del ricorrente. Sul punto si precisa che il veicolo, formalmente intestato al ricorrente, per come dichiarato dal ricorrente, era nella sostanziale disponibilità del fratello [redacted] e che la formale intestazione al ricorrente era stata mantenuta esclusivamente per ragioni connesse alla copertura assicurativa.

****

L'attendibilità dei dati del ricorrente è confermata nell'allegata relazione ex art. 269, comma 2, C.C.I.I., redatta dal nominato Gestore della Crisi, la quale ha valutato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, aspetti rispetto ai quali è qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta – si evidenzia che tale situazione è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare lo stato di crisi. Non risultano neppure atti del debitore impugnati dai creditori, né in generale atti in frode agli stessi, sicché si può quindi ritenere che, in maniera prognostica, non vi siano condizioni ostative alla futura esdebitazione del

ricorrente quali individuate agli artt. 280 e 282 C.C.I.I. – deve peraltro evidenziarsi come, a norma di quest'ultimo articolo, per le procedure di liquidazione controllata l'esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura, o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto da parte del tribunale; pertanto, si richiede sin da ora la futura adozione del provvedimento di cui all'art. 282 C.C.I.I., primo comma. In base a quanto in precedenza descritto, il ricorrente presenta quindi domanda per risolvere la propria situazione di sovraindebitamento con una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I.I.

****

Tutto ciò premesso e considerato, il debitore/istante,

RICORRE

all'intestato Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti C.C.I.I., voglia con sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270 C.C.I.I., e in particolare:

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al sig. Jones Opoku, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura;
- nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., possa essere individuato nel medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi per la presente procedura;
- disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;
- disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione del ricorrente,

nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto, in quanto inopponibili alla procedura;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;

- ordinare che dall'attivo della liquidazione siano escluse e rimangano nella disponibilità del ricorrente le somme necessarie al proprio sostentamento e a quello del nucleo familiare, nella misura di circa € 1.791,00 mensili, determinata tenendo conto della quota di partecipazione del Sig. Barone alle spese familiari comuni, proporzionata al proprio reddito, nonché dell'ulteriore obbligo personale di corrispondere € 600,00 mensili a titolo di mantenimento delle figlie nate dal precedente matrimonio; tale quantificazione tiene conto, altresì, del fatto che gli attuali oneri relativi all'immobile di proprietà locato, pari complessivamente a circa € 196,00 mensili, verranno meno a seguito della liquidazione del cespite.;

- ordinare che la Dacia Spring acquistata in comproprietà dal ricorrente unitamente alla coniuge non venga acquisita all'attivo della procedura di liquidazione controllata, in quanto bene strumentale e necessario al soddisfacimento delle esigenze lavorative e familiari del nucleo. In particolare, il veicolo risulta indispensabile per consentire al ricorrente di raggiungere il luogo di lavoro, nonché per assicurare gli spostamenti necessari della famiglia, con particolare riferimento alle esigenze della figlia minore, affetta da problematiche di salute e sottoposta a terapie che richiedono la disponibilità di un mezzo di trasporto. La sottrazione del predetto bene dalla disponibilità del nucleo familiare determinerebbe un significativo pregiudizio rispetto alle esigenze primarie di mantenimento e cura della minore;

- disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde il ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze.

"Ai fini di legge si dichiara che il contributo unificato da versare per il presente procedimento è pari ad € 98,00".

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- relazione particolareggiata del Gestore Avv. Valeria Manzo, unitamente agli allegati
- documenti d'identità
- certificato contestuale di matrimonio, residenza e stato di famiglia

- atto di acquisto immobile
- Atto-rettifica
- Nota-rettifica-23699-2024
- cedolini Barone 2026
- cai
- ctc
- crif
- centrale rischi
- documenti locazione abitativa
- dichiarazioni redditi
- estratto conto previdenziale inps
- [redacted]
- diagnosi Asl [redacted]
- diagnosi Asl Vincenzo Barone
- visura catastale
- visura PRA storico nominativa
- BARONE_cooper_CV886_rottamazione
- Libretto veicolo Dacia Spring
- omologa separazione consensuale Barone-Esposito
- accordo cessazione effetti civili del matrimonio Barone-Esposito
- certificato dei carichi pendenti
- certificato del casellario giudiziale
- redditi e situazione lavorativa moglie - [redacted]
- procura alle liti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE II CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 230-1/2026

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. re Francesco Paolo Feo Presidente

Dott.ssa Rosa Paduano Giudice rel.

Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice

nel procedimento unitario n. RG 230-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da

BARONE VINCENZO. nato il [redacted] in Napoli (NA), C.F. [redacted], residente in [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cacciola iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno, con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, presso il quale elegge domicilio e con l'assistenza del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Avv. Valeria Manzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da **BARONE VINCENZO** per l'apertura della liquidazione controllata del loro patrimonio ai sensi dell'art. 268 CCII in data 06.10.2026;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Cercola e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevato che il ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII, giacché a fronte di un patrimonio costituito dal reddito da lavoro dipendente e da un patrimonio immobiliare costituito da una unità abitativa attualmente locata nonché da una autovettura e cointestata con la coniuge, sussiste una debitoria di circa euro 339.368,75 al lordo delle spese di procedura consistenti negli oneri prededucibili relativi al compenso dell' Advisor e al compenso dell'OCC e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione

coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII, in quanto ha dichiarato che sussiste attivo da distribuire ai creditori (quota mensile del reddito da lavoro dipendente e liquidazione bene immobile);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 2.836,00 ed individuata per il ricorrente una contribuzione proporzionale pari ad euro 1.791,00;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dal gestore, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della loro famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuti dai debitori in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BARONE VINCENZO**

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Paduano

NOMINA

liquidatore l'Avv. Valeria Manzo

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

Ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con l'esclusione dell'autovettura Dacia Spring targata [redacted], immatricolata il 30 gennaio 2025, alimentazione elettrica e cointestata con la coniuge che potrà essere detenuta dall'istante in quanto strumento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa e per esigenze familiari, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto ai debitori in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i

salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia come provvisoriamente determinato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- **CHE IL LIQUIDATORE**:

1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico**: (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del liquidatore , **tramite la cancelleria competente,** entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fallimentare.tribunale.nola@giustiziacert.it; 2) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3) provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione del gestore. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 27.10.2026

Il Giudice rel.

Dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente rel

dott. re Francesco Paolo Feo